

Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24913 del 21/08/2023 (Rv. 668755 - 01)

Vendita - Sospensione - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Condizioni.

Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19-bis della l. n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione, in ragione del fatto che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24913 del 21/08/2023 (Rv. 668755 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_576, Cod_Proc_Civ_art_586